

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere regionale Avv. Salvatore Fitto

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Relatore Avv. Pasquale Ciuffreda

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Illustre Presidente, Illustri Colleghi Consiglieri,
con il D.P.R. 15/1/1972 n.8 art.12, nel trasferire le competenze in materia di opere pubbliche ed urbanistica alle Regioni a statuto ordinario, veniva stabilito che le funzioni consuntive nelle materie stesse, trasferite o delegate, venivano espletate dal Comitato Tecnico Amministrativo presso i Provveditorati alle Opere Pubbliche, sino a che le Regioni non si fossero date un loro ordinamento.

La Regione Puglia sinora si è avvalsa appunto del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche.

E' evidente la dissonanza del fatto che l'organo consuntivo on una materia così importante sia un organismo estraneo alla Regione, e quindi non inquadrato negli orientamenti amministrativi regionali.

Pur dando atto del meritorio lavoro svolto dal C.T.A. del Provveditorato, si ravvisa ora la necessità di dare vita ad un organismo regionale analogo.

L'iniziativa legislativa a firma del Consigliere Fitto è stata emendata dalla Commissione LL.PP. del Consiglio in particolare per quanto riguarda la composizione del Comitato regionale, che si è semplificata al massimo.

L'organismo regionale in omonimia con lo spirito di maggiore collaborazione con gli Enti locali che animano l'azione amministrativa della

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E TRASPORTI

IL PRESIDENTE

Regione, prevede la partecipazione degli Enti interessati all'esame degli argomenti.

Si è tenuto conto del necessario collegamento con le Amministrazioni statali.

Si propone quindi l'approvazione della legge nel testo che segue, dichiarandone, ove l'Assemblea regionale lo ritenga, l'urgenza.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

Proposta di legge

ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

iniziativa del Consigliere dr. Salvatore Fitto

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

Art. 1

E' istituito il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione.

Il Comitato é composto:

- a)- Dall'assessore ai lavori pubblici, che lo presiede.
- b)- Da un funzionario del settore lavori pubblici, ~~(che sostituisce alla presidenza l'Assessore in caso di sua assenza o impedimento.)~~
- c)- Da un funzionario del settore urbanistica ed un funzionario del settore Sanità.
- d)- Dai coordinatori degli Uffici del Genio Civile della Regione.
- e)- Dal sovrintendente alle Gallerie e Monumenti o da un suo delegato.
- f)- Dal sovrintendente alle antichità o da un suo delegato.
- g)- Da tre esperti nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due.

Il Comitato é nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

Art. 2

Il Comitato Tecnico-Amministrativo esercita le attribuzioni demandate dalla attuale legislazione al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP., al Consiglio Superiore dei LL.PP., e ad ogni organo collegiale, tecnico o amministrativo, in materia di opere pubbliche.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

Art.3

Alle sedute del Comitato partecipano, in via consultiva, i rappresentanti degli Enti interessati agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
URBANISTICA E VIABILITÀ

Art.4

Il Comitato è convocato dal suo Presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Per le validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri dissenzienti in tutto o in parte dal parere espresso dalla maggioranza hanno diritto a fare inserire a verbale le ragioni del loro dissenso.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti altre persone all'infuori dei componenti e del segretario.

Il Presidente può far intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici anche non appartenenti all'amministrazione regionale.

Un funzionario dell'Assessorato ai LL.PP. designato dall'Assessore esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.